



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA  
MARINA MERCANTILE

Divisione XVIII Sez. ....  
Prot. N. 5180656 Allegati DUE  
A/24/7

Roma, 01.04.1997

A/ TUTTE LE DIREZ. MARITTIME  
A TUTTE CAPITANERIE DI PORTO  
A TUTTI GLI ENTI PORTUALI  
**LORO SEDI**

Risposta al Foglio del .....  
Div. .... Sez. .... N. ....

**OGGETTO:** D.M. 26/07/1996 – Modificazioni al decreto ministeriale 11/01/1995  
relativo all'individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con  
procedura semplificata od a notifica degli impianti di lavorazione o di  
deposito di oli minireali – Norme applicative specifiche in tema di depositi  
costieri.

**CIRCOLARE N° 57**

**Serie I**

**Titolo: Demanio Marittimo**

e, per conoscenza

AI COMANDO GENERALE DEL  
CORPO DELLE CAPITANERIE  
DI PORTO  
**SEDE**

AI MINISTERO DELL'INTERNO  
Dir. Gen. Prot. Civ. e Serv. Ant.  
**ROMA**

AI MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento P.S.  
Div. Armi ed Esposivi  
**ROMA**

AI MINISTERO INDUSTRIA,  
COMMERCIO E ARTIGIANO  
Dir. Gen. F.E.I.B. – Div IX  
**ROMA**

AI MINISTERO DELLE FINANZE  
Dip. Dogane e I.I.  
**ROMA**

Alla REGIONE SICILIANA  
Assessorato Industria  
**PALERMO**

Come noto, con la circolare n. 21 – serie I del 31 marzo 1995, questo Ministero – a seguito dell’emanazione del D.P.R. 18/04/1994, n. 420 e del successivo D.M. n. 15824 dell’11/01/1995 attuativo dell’art. 5, commi 2 e 3 dello stesso D.P.R., con il quale sono state individuate le opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica – comunicazione, per gli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali – ha provveduto all’emanazione di indicazioni specifiche al fine di consentire una migliore applicazione del complesso di detti atti normativi agli impianti ed ai depositi costieri di oli minerali.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10/08/1996 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Industria del 26/07/1996, predisposto d’intesa con questo Ministero nonché con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Finanze, recante modifiche al testo ed ai relativi allegati A e B del decreto ministeriale 11/01/1995 su richiamato.

Si indicano pertanto le modifiche attinenti le attività procedurali di competenza di questa Amministrazione introdotte con il D.M. 26.07.1996.

1) il 3° comma dell’art. 2 del D.M. 11/01/1995 è stato integrato con un ulteriore periodo con il quale viene rimarcata la competenza (già riconosciuta espressamente nel punto 1 dell’Accordo Procedimentale del 16/02/1995) del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in materia di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 52 Cod. Nav. Per gli impianti costieri nell’ambito della procedura semplificata in questione.

2) il 4° comma dell’art. 2 dello stesso D.M. 11/01/1995 è stato modificato nel senso di escludere l’obbligatorietà dei collaudi, ai sensi dell’art. 48 Cod. Nav., per le opere considerate nei punti da 5 a 13 dell’allegato A, sostituito dal su citato D.M. in data 26/07/1996.

In tale contesto viene esplicitamente richiamata la potestà demandata dall’art. 49 Reg. Cod. alla precipua sfera di apprezzamento del capo del Compartimento di procedere a successive ispezioni e verifiche.

Alla luce delle su esposte modifiche normative, le indicazioni esplicative contenute nella circolare n. 21 del 31/03/1995 vanno, pertanto, riviste solo con riguardo alle procedure riportate nel punto 5) della circolare stessa, rimanendo inalterate tutte le altre disposizioni della medesima.

Ciò premesso il punto 5) rimane inalterato per quanto concerne la lettera a); la lettera b) riguarderà solamente le opere di cui ai punti 3 e 4 dell’allegato A sostituito dal D.M. 26/07/1996; mentre risulta così formulata la lettera c):

c) opere di cui ai punti da 5 a 13 dell’allegato A sostituito dal D.M. 26/07/1996.

Per quanto attiene le fattispecie ivi previste questo Ministero emanerà direttamente l'autorizzazione di competenza, senza vaglio istruttorio e senza necessità di collaudo, fermo restando che in sede di verifica triennale ex art. 49 - 2° comma – Reg. Cod. Nav., saranno fatti gli opportuni accertamenti intesi a:

- verificare la rispondenza delle modifiche intervenute alle vigenti norme di sicurezza;
- accertare se le medesime siano realizzate in conformità al progetto autorizzato;
- constatare se le misure di sicurezza dell'intero impianto siano rimaste inalterate a seguito di tali variazioni.

L'Autorità marittima potrà, ovviamente, in dipendenza di tali innovazioni, effettuare, nella propria potestà discrezionale, sancita dal ripetuto art. 49 Reg. Cod. Nav. - I° comma – controlli, verifiche o ispezioni ritenuti necessari.

La Regione Siciliana vorrà cortesemente confermare la propria esplicita adesione al recepimento delle norme contenute nel D.M. 26/07/1996.

Con l'occasione si fa presente che – su conforme avviso del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato partecipato con nota n. 950917 del 31/01/1996, e sulla quale lo Scrivente ritiene di convertire – le normative semplificate relative alle “Opere Minori” di cui ai succitati D.M. in data 11/01/1995 e 26/07/1996, vanno applicate anche agli impianti petrolchimici.